




MUNICIPIO

— DI —

POZZOLO - FORMIGARO



**REGOLAMENTI**

di

**Polizia Urbana e d' Igiene Pubblica**



NOVI-LIGURE

TIPOGRAFIA SALVATORE RAIMONDI

1909

# Regolamento di Polizia Urbana

deliberato dal Consiglio Comunale in adunanza 6 Aprile 1909.

## CAPO PRIMO

**Polizia degli abitati, delle vie, vicoli ed altri luoghi pubblici e privati.**

### *Articolo 1.*

Tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico, compresi nel circuito dell'abitato, debbono essere costantemente sgombri e puliti; perciò è proibito di gettare o lasciar cadere dai tetti, dalle finestre, dai balconi, dalle porte o botteghe, e di trasportare in qualsiasi modo, sì di giorno che di notte, nelle vie o piazze, qualunque oggetto che ingombri, occupi od insudici i luoghi pubblici o di privato passaggio, o possa offendere o molestare le persone in qualsiasi modo.

### *Articolo 2.*

Nelle strade interne dell'abitato, dovranno i proprietari di case, o gl'inquilini, sgombrare il mezzo

della strada dalla neve per una larghezza di centimetri ottanta da ciascuna parte, misurati dalla cunetta centrale, entro ore ventiquattro.

*Articolo 3.*

Dovranno i proprietari e gli inquilini di case lungo la traversa provinciale, levare la neve ed il ghiaccio dal suolo sino alla cunetta stradale o per uno spazio non minore di ottanta centimetri, in modo che, rasente ai muri, sia comodo il passaggio.

*Articolo 4.*

Entro due anni dalla pubblicazione, di cui all' art. 44 del presente regolamento, i tetti delle case prospicienti sulle pubbliche vie o piazze, devono essere muniti di canali per la raccolta delle acque piovane ed altresì delle doccie opportune, che, conducano le acque sino a terra. Tali doccie, sino all' altezza di metri due almeno dal suolo, devono essere di ghisa.

*Articolo 5.*

Non si potranno tramandare sulle vie ed altri luoghi pubblici, le acque dei lavatoi, delle pozzanghere, delle scuderie o stalle e di qualsiasi scolo immondo; perciò i condotti scaricatori di tali materie dovranno

togliersi ed otturarsi dai proprietari dei medesimi, costruendo, ove d'uopo, i relativi pozzi neri od altri mezzi di sufficiente capacità a riceverle e contenerle; e ciò entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento; in difetto di che, tali opere saranno fatte eseguire dal Sindaco, previo avviso, ed a maggiori spese del proprietario.

*Articolo 6.*

È proibito ai venditori ambulanti di commestibili, bevande e di qualsiasi altra mercanzia ed ai raccoglitori ed incettatori di stracci e simili, di gettare anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio.

*Articolo 7.*

I saltimbanchi, i calderai, cappellai, arrotini e chiunque eserciti mestieri ambulanti, e tutti coloro che avranno il permesso di occupare il suolo pubblico con circhi, baracconi, giostre e simili per spettacoli o divertimenti pubblici, non potranno mai compiere le loro faccende domestiche alla vista del pubblico. I loro carrozzoni di abitazione dovranno tenerli nella località loro designata dal Sindaco.

*Articolo 8.*

È severamente proibito di fare immondizie di qualunque natura lungo le strade dell'abitato.

*Articolo 9.*

È proibito di guastare, imbrattare con scritte, segni od in qualsiasi modo i muri, le porte, le finestre di qualunque casa od edificio sia pubblico che privato, come pure i muri di cinta ed i sedili lungo i pubblici passeggi.

*Articolo 10.*

Tutti i bottegai dovranno sempre tener pulito il suolo avanti le rispettive botteghe.

*Articolo 11.*

L'Amministrazione Comunale è in facoltà di far collocare all'esterno delle case private, lungo le strade e piazze, quei fanali che ravvisasse opportuno aggiungere per una giusta ripartizione dell'illuminazione; come pure di far collocare gli orinatoi e di far eseguire quelle iscrizioni indicative delle vie e quei numeri d'ordine delle case che occorreranno. Sarà cura del Sindaco di renderne anticipatamente avvertiti i proprietari, i quali non potranno opporvisi.

**CAPO SECONDO**

**Occupazione, conservazione e sgombrò del suolo pubblico e delle aree pubbliche.**

*Articolo 12.*

Nessuno potrà occupare il suolo pubblico, fuorchè nelle località destinate per i mercati; e mediante l'osservanza delle prescrizioni dello speciale regolamento ed annessa tariffa per occupazione delle aree pubbliche.

*Articolo 13.*

Le occupazioni di suolo pubblico per causa di costruzioni o riattamenti di edifici, o di scavi non potranno aver luogo senza il permesso in iscritto del Sindaco. Un tale permesso è pure necessario a chi voglia dare spettacoli o piantare baracche nei pubblici luoghi.

*Articolo 14.*

L'occupazione prolungata di aree pubbliche è concessa dalla Giunta municipale in via precaria; è sempre revocabile, ed il permesso è subordinato al pagamento di un canone proporzionale, che alla Giunta piacerà stabilire.

*Articolo 15.*

Non sarà lecito ai bottegai di occupare oltre la linea del muro avanti alle loro botteghe, alcuno spazio per tenervi in mostra le loro merci; e saranno solo tollerate le vetrine di sporgenza non maggiore di venti centimetri.

*Articolo 16.*

Gli esercenti caffè ed osterie potranno occupare il suolo pubblico nelle vie o piazze, avanti alle loro botteghe, con sedili e tavoli, coll' autorizzazione del Sindaco, e quando l' ampiezza del suolo lo consente.

*Articolo 17.*

Nella costruzione o riparazione dei fabbricati, dovranno essere trasportati e calati i rottami, il calcinaccio, le travi, le tegole e simili, in modo da impedire il polverio e rimuovere ogni pericolo di disgrazia.

*Articolo 18.*

Non sarà lecito ad alcuno di lasciare sulle piazze, strade od altri luoghi pubblici, carri, carretti, vetture e bestie da soma, salvo il caso di doverli caricare o scaricare; collocandoli però in modo che non venga

impedito il libero e comodo passaggio e ponendovi un lume acceso, se di notte.

*Articolo 19.*

È proibito ai maniscalchi di tener fermi in luoghi pubblici, cavalli, bestie da soma e buoi per la ferratura ed altre operazioni.

*Articolo 20.*

I fabbri, falegnami, bottai non potranno lavorare sulle vie o piazze, ma solo nelle loro botteghe.

*Articolo 21.*

È proibito lanciare palle di neve o pietre o di scaricare, anche per giuoco, armi da fuoco nell'abitato; come pure l'accendere o gettare razzi od altri oggetti incendiari.

*Articolo 22.*

È vietato di stendere od appendere per farli asciugare, tele o panni, lungo le strade o nelle piazze.

È pure proibita la stagionatura dei cereali sulle vie o piazze pubbliche.

### CAPO TERZO

#### Sicurezza delle persone e delle cose.

##### *Articolo 23.*

È vietato percorrere le vie pubbliche con quadrupedi, siano o no attaccati a veicoli, se non che al passo od al piccolo trotto.

##### *Articolo 24.*

Anche le automobili nell'attraversare l'abitato, devono tenere una velocità che non sorpassi i dodici chilometri all'ora e cioè di un cavallo al piccolo trotto.

##### *Articolo 25.*

I velocipedi in genere sono considerati come veicoli, e devono percorrere le vie dell'abitato a lenta andatura.

##### *Articolo 26.*

I conduttori di velocipedi in genere debbono fermarli ogni qualvolta ne siano richiesti dagli agenti municipali. Parimenti debbono fermarsi quando vi sia passaggio di cortei funebri, civili o religiosi, corpi di truppa od altrimenti esista grande concorso di persone.

##### *Articolo 27.*

È vietato transitare con veicoli di ogni specie, e con veicoli montati sulla piazza Vittorio Emanuele III; fuori che nelle tratte selciate, destinate ad accedere alle vie laterali; però senza fermarsi.

È fatta eccezione per i carri che debbono caricare o scaricare merci nelle botteghe prospicienti sulla piazza; ma la fermata non potrà superare il tempo strettamente necessario per tali operazioni.

È ugualmente vietato percorrere il viale alberato di via Umberto I con veicoli o velocipedi montati.

##### *Articolo 28.*

I carichi di fieno, paglia e ramaglie e simili dovranno essere regolati in modo, nelle loro dimensioni, da non recar danno alle case, ai fanali della pubblica illuminazione, e da non intercettare il passaggio delle persone.

##### *Articolo 29.*

Di notte tutti i veicoli dovranno essere muniti almeno di un fanale acceso, fatta eccezione per quelli di ritorno dal servizio dei campi.

##### *Articolo 30.*

Chiunque abbia a percorrere l'abitato con falci e

messorie, dovrà tenere le prime legate lungo l' asta, e le seconde avviluppate in modo da non recar danno a chicchessia.

*Articolo 31.*

Non si possono tenere sui balconi o sulle finestre delle case, vasi di fiori od altri oggetti, se non bene assicurati in modo da escludere il pericolo della loro caduta; ed in caso di innaffiamiento i vasi dovranno essere ritirati nell' interno della casa.

*Articolo 32.*

Tutti i tetti, le balconate ed i terrazzi dovranno mantenersi in istato da non lasciar pericolo per caduta di tegole, lastre, pietre od altro.

Qualora siavi qualche muro, tettoia od edificio che minacci rovina dovrà subito ripararsi dal proprietario al primo avviso del Sindaco; in difetto sarà riparato a sue maggiori spese.

*Articolo 33.*

I proprietari, in occasione di riparazione di case, muri o tetti, o di scaricamento di neve dal tetto verso strada, dovranno far porre, con autorizzazione del Sindaco, segnali visibili, come travicelli od altro alle facciate delle case; ed immediatamente sgombrare,

prima di sera il suolo pubblico. Quando non si potesse operare lo sgombro, riconosciutone dal Sindaco, o chi per esso, l' impossibilità, si dovrà dal proprietario tenere di notte tempo, nel luogo ingombrato, un lume acceso e formarvi un riparo, se si tratta di scavi.

*Articolo 34.*

I ponti delle fabbriche debbono essere costruiti in modo da impedire qualunque siasi infortunio; e che non lascino luogo alla caduta di rottami o materiali.

*Articolo 35.*

Avvenendo il caso che un cane morsicasse un individuo senza dare segni palesi e sicuri di idrofobia, dovrà essere tenuto in osservazione per quaranta <sup>9</sup>/<sub>15</sub> giorni in luogo sicuro, per constatare se si trovi affetto da idrofobia; nel qual caso il proprietario dovrà tosto farlo uccidere.

*Articolo 36.*

Ove un cane, o qualsiasi altro animale, fosse morsicato od anche solo in lotta con cani idrofobi o sospetti di esserlo, il possessore deve farne denuncia al Sindaco per i necessari provvedimenti.

*Articolo 37.*

È proibito esporre alla pubblica vista piaghe, deformità schifose od indecenti, all'oggetto di eccitare commiserazione, o sotto altro pretesto.

*Articolo 38.*

Chiunque avverta il manifestarsi di un incendio, deve immediatamente renderne avvisati gli uffici ed agenti municipali ed i carabinieri reali.

*Articolo 39.*

Non si potrà accendere fuoco sulle piazze, strade e nei cortili delle case, onde allontanare il pericolo d'incendio.

*Articolo 40.*

Quando in prossimità delle canne dei camini vi fosse qualche trave od altro legname soggetto ad accendersi, dovranno i padroni di casa farvi apporre e mantenere in buono stato gli opportuni ripari.

*Articolo 41.*

Quando non siano soggette a pene o procedimenti previsti da leggi o regolamenti generali, le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite in

conformità e col procedimento degli art. 218 e seguenti del testo unico della legge Comunale e Provinciale 21 Maggio 1908.

*Articolo 42.*

Allorquando sia dall'Autorità competente prescritto un termine all'esecuzione di disposizioni del presente regolamento, quello trascorso inutilmente, sarà provveduto d'ufficio a maggiori spese dei contravventori.

*Articolo 43.*

Metà del prodotto delle contravvenzioni spetterà all'agente scopritore; l'altra metà andrà devoluta alla Congregazione di carità locale.

*Articolo 44.*

Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, previe le approvazioni di legge.



*N. 19812 Div. 2<sup>a</sup> — Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 12 Agosto 1909.*

Alessandria, 13 Agosto 1909.

IL PREFETTO PRESIDENTE

LUCIO.

*Visto per l'omologazione a' sensi e per gli effetti dell'art. 211 Legge Comunale e Provinciale.*

Alessandria, 13 Agosto 1909.

IL PREFETTO

LUCIO.

*Pubblicato all' albo Pretorio per giorni quindici consecutivi a partire dal 17 Dicembre p. p.*

Pozzolo - Formigaro 1. Gennaio 1910.

V. Il Sindaco

C. CASERZA

Il Segretario Comunale

Geom. G. SORDI



MUNICIPIO

— DI —

POZZOLO - FORMIGARO



REGOLAMENTO

D'IGIENE PUBBLICA

NOVI-LIGURE

TIPOGRAFIA SALVATORE RAIMONDI

1909.

Aggiunta all' art 1<sup>o</sup> deliberata dal Consiglio Comunale il 23 No-  
vembre 1910 - resa esecutoria dal Prefetto il 1<sup>o</sup> Maggio 1911

Si deroga a quanto stabilisce la prima parte dell' art 173 del  
Reg. 1763, i pozzi neri e le fosse di latrina o di concime si potranno  
costruire alla distanza di mezzo metro dal muro esterno ed anche  
invece delle seguenti condizioni:

1) che la parete del pozzo nero o della fossa verso l' esterno abbia  
una spessore di centimetri ventisette e sia costruita in mattoni di  
prima qualità (cosiddetti feroci) impiegando malta di calce idraulica  
e cemento;

2) che il pozzo nero o la fossa non abbiano una profondità mag-  
giore di un metro;

3) che volendo darvi una profondità maggiore, s'arricchisca in  
ogni sezione la parete della fossa di un metro alla lettera 2)

4) che le pareti e il pavimento di queste costruzioni siano accu-  
ratamente intonacate a cemento in modo da assicurare  
l' assoluta impermeabilità.

# REGOLAMENTO D' IGIENE PUBBLICA

deliberato dal Consiglio Comunale in adunanza 30 Aprile 1909.

## CAPO PRIMO

### Dell' igiene del suolo e dell' abitato.

#### Articolo 1.

I pozzi neri, le latrine e le cloache dovranno essere costrutte con materiale assolutamente impermeabile ed in modo che non ne possa esalare nessun fetore; ed a distanza tale dai pozzi d' acqua viva da evitare l' infiltrazione, a giudizio dell' Ufficiale Sanitario. (Vedi aggiunta di verbo)

#### Articolo 2.

Lo spurgo delle latrine, delle cloache e dei pozzi neri non potrà eseguirsi che dalle ore 23 alle 4 di estate e dalle 22 alle 7 d' inverno: a meno che non sia fatto con botti a sistema inodoro.

#### Articolo 3.

È proibito il deposito delle materie indicate nel-

l'articolo precedente, se non in vasche ermeticamente chiuse. In caso diverso dovranno essere immediatamente interrato, in modo che non esalino fetore.

*Articolo 4.*

I pozzi d'acqua viva dovranno essere muniti di un parapetto non minore di centimetri 80 e coperti. Ogni volta che le acque dei medesimi si riconoscano corrotte od impure, dovranno per cura ed a spese dei proprietari, essere spurgati, mediante l'esecuzione di tutto ciò che dal Sindaco sarà ravvisato necessario, sentito previamente l'avviso scritto dell'Ufficiale Sanitario.

In caso di acque riconosciute inquinate, l'Autorità municipale, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà ordinare la chiusura temporanea o definitiva del pozzo.

*Articolo 5.*

I venditori di merluzzo o stoccafisso dovranno porlo a macero in siti non esposti al pubblico e cambiarvi l'acqua due volte al giorno da Maggio a Settembre ed una volta negli altri mesi dell'anno, onde non possa tramandare cattivo odore. Queste acque poi non potranno essere versate sulle vie, nè

nei cortili; ma dovranno essere immesse nei pozzi neri o trasportate fuori dell'abitato in botti chiuse.

*Articolo 6.*

Non si potranno lasciare fra l'abitato o in vicinanza delle case cumuli di bachi da seta morti, nè i letti dei medesimi; i quali si dovranno trasportare immediatamente e coperti in modo da non mandare fetore.

*Articolo 7.*

Tutti i trasporti sia di letami che di ogni altra materia fetente dovranno eseguirsi per la via più breve che mette fuori dell'abitato, adottando i mezzi di trasporto necessari ad evitare spandimenti per le vie.

Tuttavia le spazzature di città, che arrivano a mezzo della ferrovia, non si potranno scaricare, se non dalle ore 22 alle 4 d'estate, e dal tramonto al levar del sole d'inverno, salvo casi eccezionali, nei quali il Sindaco potrà dare disposizioni speciali.

*Articolo 8.* ✕

Il letame o stallatico deve essere subito trasportato in aperta campagna; e nel breve tempo che do-

vesse stazionare nei cortili, dovrà essere custodito in apposite buche coperte e rivestite con materie impermeabili, in modo da non permettere infiltrazioni.

## CAPO SECONDO

### Igiene degli abitati rurali.

#### *Articolo 9.*

La casa colonica deve essere ubicata in una zona elevata ed asciutta del podere e devono essere lontane, per quanto è possibile, da essa le concimaie, i depositi di stallatico ed altro materiale lurido.

#### *Articolo 10.*

L'abitazione deve essere difesa dall'umidità tellurica, sia coll'elevare il piano terreno sul piano di campagna, sia col non addossare i muri perimetrali a terrapieni e simili. Il pavimento delle stanze deve essere rivestito di materiale ben connesso.

#### *Articolo 11.*

Ogni camera da letto deve avere una capacità

di m<sup>3</sup> 30 almeno. Quando serva a più persone, sia assegnata per ognuna una cubatura di metri 15.

#### *Articolo 12.*

Ogni ambiente abitato deve almeno avere una finestra con telai a vetri, che prenda aria e luce sufficientemente dall'esterno. Il focolaio deve essere fornito di canna e fumaiuolo per lo smaltimento dei prodotti della combustione.

#### *Articolo 13.*

Ogni casa colonica deve essere provvista d'acqua potabile esente da inquinamento. Quando l'acqua del sottosuolo sia insufficiente o non buona, si deve provvedere mediante la costruzione di cisterne.

#### *Articolo 14.*

Nei ricoveri notturni, destinati agli operai avventizi, i dormitori dei maschi devono sempre essere separati da quelli delle femmine. Ad ogni persona deve essere assegnato uno spazio di m<sup>3</sup> 15.

#### *Articolo 15.*

Per ricoveri notturni si devono adibire locali situati al primo piano; se questi sono al pian terreno

debbono essere convenientemente difesi dall'umidità, sia col sopraelevarne il pavimento, sia mediante drenaggi, vespai o cantine. Devono poi essere provvisti di porte e di telai a vetri.

### CAPO TERZO

#### Dell'igiene delle bevande e degli alimenti.

##### Articolo 16.

Nessuna bestia potrà essere macellata per lo smercio al pubblico, se non fu bollata viva a cura degli agenti comunali e visitata dal veterinario designato dal Comune.

##### Articolo 17.

Sino a che non sarà istituito un ammazzatoio comunale, la visita sanitaria avrà luogo nei macelli privati in quei giorni e in quelle ore a stabilirsi dalla Autorità comunale. La carne non potrà essere smerciata prima di detta visita.

##### Articolo 18.

Il bollo ad umido, applicato dal veterinario sulle

carni sottoposte a visita dovrà restarvi sino alla vendita totale del pezzo.

Le guardie municipali e gli altri agenti autorizzati invigileranno per constatare l'esistenza e identità del bollo apposto dal veterinario.

##### Articolo 19.

I macellai e pizzicagnoli corrisponderanno al Comune per la visita sanitaria:

Per ogni Bue, Manzo	0,60	- 3 -	2,0
» » Vacca . . . . .	» 0,50	2,50	1,5
» » Vitello o Maiale . . . . .	» 0,40	2 -	1,0
» » Agnello o Capretto . . . . .	» 0,10	1 -	0,5

##### Articolo 20.

I commestibili e le bevande di qualunque sorta, sia nelle botteghe che sulla pubblica piazza, che fossero riconosciuti guasti, alterati, corrotti o per qualunque motivo nocivi alla salute saranno sequestrati dagli agenti di polizia. Sarà in facoltà del Sindaco di farsi rimettere gli assaggi dei commestibili e delle bevande sospette e di compiere tutte le prove che ravviserà necessarie, sospendendone nel frattempo lo smercio. I venditori poi di commestibili o bevande

guasti, alterati o corrotti saranno denunziati al Pretore per la procedura penale a termini del regolamento sulla vigilanza igienica e degli articoli 318 e seguenti del Codice Penale.

*Articolo 21.*

È proibito di introdurre nel Comune, per lo smercio, carne di bestie d'ogni specie, macellate fuori del medesimo, senza un attestato del veterinario del luogo d'origine e del bollo dallo stesso applicato a dette carni, comprovante la loro sanità. Gli abitanti del Comune però, per loro uso privato, potranno introdurne fino alla quantità di Chilogr. 4.

*Articolo 22.*

Le carni macellate per provviste domestiche, nel loro trasporto in luoghi aperti al pubblico, debbono essere coperte; eccetto le quantità non eccedenti i 4 chilogrammi.

*Articolo 23.*

Negli alberghi, caffè, locande, osterie e simili esercizi è vietato di usare utensili di cucina in rame, che non siano stagnati e di conservare vini e liquori in recipienti di metallo, escluso il ferro o latta bianca,

I lattivendoli non potranno tener latte, panna, burro e simili entro recipienti di rame.

*Articolo 24.*

La carta in cui si avvolgono i commestibili dovrà essere scevra di sostanze minerali e non deve pesare più di grammi 2 al decimetro quadrato.

È assolutamente vietato di far uso di foglie di viti per avvolgere commestibili.

**CAPO QUARTO**

**Dei laboratori di carne.**

*Articolo 25.*

I locali destinati alla macellazione devono essere distinti da quelli adibiti alla lavorazione delle carni ed alle successive operazioni.

*Articolo 26.*

I primi avranno dimensioni commisurate all'entità della lavorazione; saranno ben ventilati ed illuminati e muniti di pareti lisce, rivestite di materiale impermeabile fino all'altezza di almeno 2 metri dal

suolo e raccordate a sagoma curva col pavimento, che sarà pure impermeabile, ben levigato e con sufficiente pendenza verso il condotto di smaltimento dei prodotti di rifiuto, liquidi e delle acque di lavatura.

In questi locali non deve mancare un'abbondante provvista di acqua di lavaggio.

*Articolo 27.*

I locali destinati alla lavorazione delle carni ed alla conservazione dei prodotti devono essere esclusivamente riservati a tali usi ed essere mantenuti costantemente puliti.

*Articolo 28.*

È pure necessario che il laboratorio sia corredato di mezzi adeguati, da mettere a disposizione del veterinario, per l'immediata denaturazione o distruzione delle carni riscontrate insalubri, allo scopo di sottrarle ad ogni possibilità di consumo alimentare.

*Articolo 29.*

Chi intende aprire un laboratorio di carni insaccate per farne smercio deve darne avviso all'Autorità comunale, almeno quindici giorni prima. Nel detto termine l'Autorità comunale farà eseguire un'ispezio-

ne da parte dell'Ufficiale sanitario, sul cui visto favorevole, dato per iscritto, concederà l'autorizzazione. In caso di diniego potrà proporsi ricorso nei modi di legge.

*Articolo 30.*

La macellazione non è permessa che nelle ore di giorno.

**CAPO QUINTO**

**Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo.**

*Articolo 31.*

È obbligatoria la denuncia delle malattie indicate all'art. 129 del Regolamento Generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 ed è pure obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti lettericci e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive indicate ai comma *a* e *b* del citato articolo 129.

Potrà pure essere resa obbligatoria nei casi di di cui ai comma *d* ed *e* dell'articolo stesso.

*Articolo 32.*

È pure obbligatoria la disinfezione delle abita-

zioni dei malati di malattie infettive indicate nell' articolo 129, comma *a* e *b*.

Essa sarà limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l'abitazione, secondo crederà l'Autorità sanitaria.

*Articolo 33.*

Tutte le scuole, convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere dovranno essere disinfettati almeno una volta all'anno.

*Articolo 34.*

Quando fra gli alunni di una scuola o di uno degli istituti indicati nell'articolo precedente siansi verificati casi di una estesa malattia infettiva, i locali saranno disinfettati e potranno per ordine del Sindaco essere chiusi fino a tanto che non sia eliminato il pericolo.

*Articolo 35.*

Ricevuta denuncia di un caso di febbre puerperale, l'Ufficiale sanitario, oltre a prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occa-

sionale dell'infezione, e, ove ne sia il caso, farà la denuncia all'Autorità giudiziaria.

*Articolo 36.*

Le levatrici sono tenute all'osservanza del regolamento speciale per le esercenti l'ostetricia e delle istruzioni annesse.

---

**CAPO SESTO**

**Igiene delle abitazioni degli animali domestici.**

*Articolo 37.*

Tutti i ricoveri degli animali devono essere tenuti colla maggior pulizia possibile.

*Articolo 38.*

Le scuderie e le stalle saranno ampie e bene aerate; i muri con intonaco e possibilmente imbiancati; il pavimento lastricato con pietre ben connesse, e meglio se fatto con materiale impermeabile; e avrà gli scoli necessari.

## CAPO SETTIMO

### Misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali.

#### *Articolo 39.*

Il Veterinario comunale farà durante l'anno quante visite crederà convenienti per constatare la salubrità delle stalle; e se vi siano casi di malattie infettive nel bestiame equino, bovino, ovino e suino.

#### *Articolo 40.*

Quando in una stalla vi saranno casi di malattie infettive, oltre la disinfezione di detto locale, potrà essere ordinata dal Sindaco, sotto la diretta sorveglianza del Veterinario comunale, la disinfezione delle stalle a poca distanza da essa, in ispecial modo quando trattasi di casi di afta epizootica.

## CAPO OTTAVO

### Disposizioni finali.

#### *Articolo 41.*

Quando non siano soggette a pene o procedimenti previsti da leggi e regolamenti generali, le contrav-

venzioni al presente regolamento saranno punite in conformità e col procedimento degli articoli 218 e seguenti del testo unico di legge comunale e provinciale 21 Maggio 1908.

#### *Articolo 42.*

Metà del prodotto delle contravvenzioni spetterà all'agente scopritore; l'altra metà sarà devoluta alla Congregazione di Carità locale.

#### *Articolo 43.*

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, previe le disposizioni di legge.

*Div. 2ª N. 19813 — Visto si approva sentito il Consiglio Provinciale Sanitario a norma del R. D. 26 Aprile 1891, N. 221.*

Alessandria, 20 Novembre 1909.

p. IL PREFETTO  
V. REGGIARI

*Publicato all' albo Pretorio per giorni quindici consecutivi a partire dal 17 Dicembre p. p.*

Pozzolo - Formigaro 1. Gennaio 1910.

V. Il Sindaco  
C. CASERZA

Il Segretario Comunale  
Geom. G. SORDI